



TRIBUNALE DI BOLOGNA

IV SEZIONE CIVILE
IMPRESA, FALLIMENTO

Causa n. 8700/2016 R.G.

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. magistrati:

Dr. Fabio FLORINI Presidente
Dr.ssa Anna Maria ROSSI Giudice
Dr.ssa Silvia ROMAGNOLI Giudice est.

nella causa di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F.
proposta da: M L (Avv. P G)
nei confronti di:
FALLIMENTO CORRADI S.p.a. (Avv. B L)

letti gli atti e sentito il giudice rel.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

M L si insinuava al passivo del fallimento CORRADI S.p.a. per l'importo complessivo di € 30.222,63 a titolo di compensi ed IVA per l'attività prestata quale componente del collegio sindacale della CORRADI S.p.a. *in bonis* dalla nomina in data 18.7.2013 con durata prevista sino all'approvazione del bilancio al 31.12.2015.

In sede di progetto il curatore ammetteva integralmente il credito, ma con stato passivo dichiarato esecutivo in data 6.5.2015 l'intero credito veniva escluso *"risultando che il Sindaco abbia svolto contemporaneamente attività di consulenza in favore della fallita società, in quanto organica allo Studio C. di Bologna, essendone consigliere di Amministrazione"*.

Con ricorso depositato in data 8.6.2015 M proponeva opposizione ex art. 98 L.F. insistendo per l'accoglimento della domanda come originariamente proposta.

Deduceva l'opponente a) di essere titolare di autonoma posizione professionale e fiscale e di non avere mai svolto in tale veste alcuna attività



professionale né in favore della fallita né in favore dello studio C b)
che solo per una parte del periodo in cui ha rivestito il ruolo di sindaco e
cioè solo a partire dal 16.1.2014 ha rivestito la carica di consigliere di
amministrazione dello studio C c) che peraltro era amministratore
privo di deleghe e non percepiva alcun compenso d) che neppure era socio
dello studio C e) che l'attività di consulenza dello studio C in
favore della spa era modesta come dimostrato dal fatturato per
servizi forniti alla stessa.


Il fallimento si costituiva invocando la reiezione del ricorso.

L'opposizione è fondata nei limiti di seguito.

L'art. 2399/1° co, lett. C. c.c. (come sost. ex D. Lgs. n. 6/2003) statuisce
l'ineleggibilità a sindaco di s.p.a. – e se eletti la decadenza – di “*coloro che
sono legati alla società [...] da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da
altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l'indipendenza*”.

Come puntualizzato in motivazione di Cass. Civ. sez. I 8.5.2015 n. 9392 (in
fatispecie di sindaco membro dello studio commercialisti consulente della
società) la ratio sottesa alla causa di ineleggibilità per i sindaci di s.p.a.
“*risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato
delle funzioni di controllo in presenza di situazioni idonee a compromettere
tale indipendenza*”, sicchè sussiste la compromissione dell'indipendenza
del sindaco non solo quando il controllore sia *direttamente* implicato
nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo (come accade nel
caso di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita, cfr. Cassazione civile, sez. I, 09/05/2008, n. 11554) ma anche, a
fronte dell'ipotesi residuale di cui alla lett. c) dell'art. 2399 c.c., *quando
quella implicazione [...] riguardi un socio o associato del sindaco*”, come
accade quanto l'attività di consulenza sia prestata dallo studio professionale
di cui sia membro il sindaco.

In questo caso “*ciò che rileva è il rapporto associativo fra il sindaco ed il
consulente, talchè occorre valutare i profili di compromissione
patrimoniale verificando quale sia la quantità dei ricavi derivanti dalla
collaborazione altrui destinata a rifluire nel patrimonio personale del
sindaco in rapporto all'entità del compenso sindacale, tenendo presente la
sua posizione nella compagine associativa. In applicazione di tale criterio,
occorre concludere che l'indipendenza del controllore sia messa in
pericolo tutte le volte in cui egli si si possa attendere dal rapporto di
consulenza del suo associato un ritorno economico personale superiore a
quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.*” (nella fattispecie al
vaglio del S.C. si era appunto ritenuto che il sindaco si trovasse nella



condizione di ineleggibilità sulla base del riscontro che i crediti per i quali si era insinuato al passivo fallimentare erano di gran lunga inferiori ai proventi derivanti dalla consulenza dello studio di cui faceva parte).

Il caso di specie rientra, appunto, nella ipotesi residuale di cui alla lett. c) dell'art. 2399 c.c.

Nella fattispecie, in particolare, è pacifico che contemporaneamente all'incarico di sindaco (cioè già alla nomina in data 18.7.2013) la M fosse professionista collaboratore dello studio Crabilli (cfr. organigramma, doc. 12 ricorrente).

Nondimeno, la M non era socia né associata dello studio C, con il quale aveva esclusivamente un rapporto di prestazione d'opera intellettuale libero professionale (emetteva, cioè, fattura allo studio per le sue prestazioni professionali).

Pertanto, sotto il profilo rilevante del rapporto associativo fra il sindaco e il consulente evidenziato dal S.C., non può non rilevarsi che i ricavi che la M percepiva dalla collaborazione con lo studio derivavano dalla sua propria attività professionale e non dalla partecipazione ai ricavi che lo studio traeva dalla consulenza prestata in favore di CORRADI *in bonis*.

Ad abundantiam si osserva che non è contestato dal fallimento il dato, dedotto dalla ricorrente *in limine litis*, che la M non abbia svolto alcuna attività professionale per lo studio C nel periodo di operatività dell'incarico di sindaco nella CORRADI spa.

Dunque apprezza il collegio che tale dato (il rapporto libero professionale con lo studio C) di per sé non sia sufficiente ad inficiare l'indipendenza della M come sindaco della società *in bonis*.

Va tuttavia ulteriormente considerato l'ulteriore dato, qualificante il rapporto tra il sindaco e il consulente, della nomina della M a componente del cda dello studio C dal 16.1.2014.

Ora, tenuto conto che lo studio C aveva con la CORRADI spa un rapporto stabile e continuativo di assistenza e consulenza contabile, amministrativa e fiscale (cfr. contratto del 7.1.2013 doc. 8 fallimento, ove espressamente si fa riferimento ad un rapporto di collaborazione operante da tempo che viene formalizzato in quella sede) da cui ricavava apprezzabili proventi (cfr. tabella in ricorso, aff. 5 e ss.) e che la determinazione dei compensi spettanti allo studio per l'attività di consulenza in favore della società attiene direttamente alla gestione dell'impresa esercitata dallo studio (in forma di s.r.l.), reputa il collegio che il contemporaneo esercizio della funzione di amministratore dello studio e di sindaco nella società integri ipotesi di ineleggibilità ed. residuale di cui alla espressione "altri rapporti patrimoniali che ne compromettono l'indipendenza" di cui alla lett. c) dell'art. 2399 c.c.: basti pensare all'eventualità che il sindaco, nell'esercizio dei poteri di controllo, si trovi nella necessità di verificare la congruità dei compensi erogati allo studio

commercialisti di cui è amministratore, per intuirne il *vulnus* di imparzialità ci sarebbe soggetto.

In definitiva, reputa il collegio che le peculiarità del caso impongano di distinguere tra il compenso richiesto per l'attività di sindaco prestata dalla M dal 19.7.2013 al 31.12.2013 (cioè prima della nomina a componente del cda dello studio) pari ad € 3.785,60 per imponibile (richiesto in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) ed € 832,83 per IVA (richiesto in chirografo) di cui a nota pro-forma n. 7 del 22.3.2014 (doc. 2 ricorrente) ed i compensi richiesti per l'attività successiva alla nomina di componente del CdA dello studio.

Per questi ultimi, l'opposizione è infondata; è invece fondata limitatamente agli importi di cui alla nota pro-forma n. 7 cit.

La complessità della fattispecie e la reciproca soccombenza giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto
AMMETTE l'opponente M L al passivo del FALLIMENTO
CORRADI S.P.A. per la somma di € 3.785,60 con privilegio ex art. 2751
bis. n. 2 c.c. e per l'importo di € 832,83 in chirografo
DISPONE che il curatore del fallimento provveda alla conseguente
modifica dello stato passivo

DICHIARA integralmente compensate le spese di giudizio

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 12.1.2017.

Il Giudice est.

Il Presidente

17/01/2017
17/01/2017
Ambra Ambra

